





I SOTTOPRODOTTI *questi sconosciuti*

Cuneo, 4 dicembre 2024





Criteri di priorità nella gestione rifiuti



L'articolo:

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
 - **dispone che solo in via eccezionale e solo per flussi di rifiuti specifici** sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità qualora **ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale ed ovviamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione**, nel rispetto dei principi di precauzione e responsabilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.



- × **prevenzione**
- × **preparazione per il riutilizzo**
- × **riciclaggio**
- × **recupero di altro tipo, es. recupero energia**
- × **Smaltimento**

Art. 179, D.lgs. 152/2006

ecocamere



il SOTTOPRODOTTO ???



Anche il sottoprodotto è una misura fondamentale per la transizione verso l'economia circolare:

- *Limita la produzione dei rifiuti*
- *Riduce il consumo delle materie prime*



vanno **RISPETTATE** condizioni specifiche



il loro rispetto deve essere **PROVATO** dal soggetto che lo ha prodotto

ecocamere



Storia dei Sottoprodotti

NEL PANORAMA EUROPEO

Prima la giurisprudenza europea, poi la Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introducono il concetto di sottoprodotto.

A seguire è con la Direttiva 2018/851/UE che l'Europa si avvia con forza nel riconoscere le opportunità che i sottoprodotti possono avere come uno dei pilastri dell'Economia Circolare.

In ITALIA

la Direttiva 98/2008/CE viene recepita attraverso il D.lgs. 205/2010 all'art. 184-bis troviamo la definizione.

Anche se già nel D.lgs. 152/06 all'art. 183 lettera n) [definizioni] prima e successivamente con le modifiche introdotte dal Decreto 4/2008 art. 183 lettera q) troviamo traccia di tale concetto.

Concetto rigido che viene reso più flessibile con il D.lgs. 205/2010.

In settembre 2020 viene recepita anche in Italia la nuova Direttiva attraverso il D.lgs. 116/2020.

Le REGIONI

Alcune regioni per incentivare la produzione e la gestione dei sottoprodotti hanno emanato Linee Guida, Schede Tecniche... soprattutto per alcune filiere di attività che caratterizzano il territorio.

ecocamere



Commissione delle Comunità Europee



Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo
del 21/02/2007



Sono linee guida che si pongono come obiettivo quello di fornire:

alle autorità competenti alcuni orientamenti che permettano loro di stabilire, caso per caso, se determinati materiali costituiscono rifiuti

agli operatori economici sul modo in cui tali decisioni sono adottate

Vuole contribuire ad armonizzare l'interpretazione della legislazione in materia di rifiuti nell'Unione Europea

ecocamere





Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore ->
quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova** circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere



Costruiamo un percorso



Lavorazione del legno (processo di produzione dell'impresa)
Oltre a produrre i prodotti,
si ha una produzione di uno scarto come ad esempio trucioli di legno

possano essere considerati dei "sottoprodotti" e non dei rifiuti, escludendoli dall'applicabilità di una severa normativa

In quanto detentore: mi disfo, ho l'intenzione, ho l'obbligo di disfarmi? -> **RIFIUTO**

- come tale li gestisco,
- **applico la severa normativa** relativa a questi ultimi

↓ **RECUPERO**

↓ **SMALTIMENTO**

Ho un'alternativa?

Posso considerarli dei -> **SOTTOPRODOTTI ?**

- *Ottengo effetti positivi per l'ambiente,*
- *diminuisco la produzione di scarti da recuperare / smaltire e*
- *di conseguenza l'utilizzo di materie prime vergini e anche forse OGGI soprattutto risparmio energetico*

↓ **ALTRI PROCESSI PRODUTTIVI**

**COME
CON QUALI STRUMENTI
QUALI REGOLE**



**Costruiamo
un percorso**



SOTTOPRODOTTI

COME
CON QUALI STRUMENTI
QUALI REGOLE

COME

Il sottoprodotto deve tornare come era all'origine -> o comunque con caratteristiche confrontabili con quelle della materia prima

CON QUALI STRUMENTI - QUALI REGOLE

Da effettuarsi con una serie di azioni/lavorazioni: lavaggio, essiccazione, raffinazione, ...

Passaggi che possono essere effettuati sulla base delle esigenze del COMMITTENTE.

Utilizzando documentazione contrattuale e scheda tecnica

Predisponendo un efficace sistema di TRACCIABILITA' che permetta di verificare l'uso certo del sottoprodotto:

cosa e quanto prodotto => dove viene destinato e

come si utilizza

ATTRAVERSO CHI

Il COMMITTENTE realizza e coordina tutta la prima fase della filiera fino ad ottenere il materiale da reintrodurre in un nuovo/diverso ciclo, opera come UTILIZZATORE, risulterà nel contratto e nella documentazione tecnica

-> dovranno garantire la sussistenza delle condizioni presenti

nella normativa

Il COMMERCIANTE può essere partecipe ad una mera transazione del materiale tal quale,

-> spostandolo dal produttore ad un successivo utilizzatore, in questo caso si inquadra come

INTERMEDIARIO (anche in questo caso presente sulla scheda tecnica in apposito campo)

ecocamere



Sottoprodotto Normativa



Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006 -> "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, c. 1, e che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, c. 2

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Un particolare sottoprodotto -> Dpr 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. (art. 4)

ecocamere



Condizioni di Sottoprodotto

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce **parte integrante**, e il cui **scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto**.

È considerato prodotto ogni sostanza od oggetto che è ottenuto deliberatamente
... Una modifica del processo porta a produrre un **materiale** (Circolare esplicativa)

Sono necessarie le informazioni relative all'attività/impianto che producono il residuo

A partire da una sentenza della Corte Costituzionale del 2008 n 41839 e a seguire la definizione del sottoprodotto introdotta dal D.lgs. 205/2010 il processo produttivo che può generare il sottoprodotto non deve necessariamente essere quello industriale, ma anche da una produzione durante lo svolgimento di un servizio.

ecocamere



Condizioni di Sottoprodotto

b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso **dello stesso o di un successivo** processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

Sono necessarie le informazioni relative alla destinazione del residuo, tempi e modi del deposito intermedio, della movimentazione.

Queste informazioni disegnano il SISTEMA DI GESTIONE, un MODELLO ORGANIZZATIVO

Effettivamente riutilizzato, senza garanzia di riutilizzo, ma solo con l'intento, si rientra nel rifiuto. Quindi riutilizzo deve essere: certo, obiettivo, univoco...

Certezza che deve essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al momento del suo impiego. E' la Circolare che sottolinea come la qualifica di sottoprodotto non si possa acquisire in un tempo successivo alla generazione dello stesso [sentenza Cass. Pen n. 20886/2013]

ecocamere



Condizioni di Sottoprodotto



Certezza del riutilizzo

il Regolamento prevede a **livello generale** che:

- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere **dimostrato dal momento della produzione del residuo, fino al momento del suo impiego**
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare **regole di natura organizzativa e gestionale (anche per le fasi di deposito e trasporto)** che consentano di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata **l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi**, trova applicazione la normativa in materia di rifiuti. (Art. 5 c. 1)



Art.5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3



Condizioni di Sottoprodotto



Certezza dell'utilizzo nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo produttivo

Art. 5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

a) se l'**utilizzo** del residuo avviene **nel medesimo ciclo produttivo** che lo ha originato (Art. 5, comma 2), la certezza dell'utilizzo può essere dimostrata attraverso:

- le modalità organizzative del ciclo di produzione,
 - le caratteristiche o la documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione,
- attestando** in particolare la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.





Condizioni di Sottoprodotto



Certezza dell'utilizzo nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo produttivo

Art. 5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

b) se l'utilizzo del residuo avviene in un **ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato** (Art. 5, comma 3), è necessario dimostrare che **l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso** (presupposto introdotto dal Regolamento).

Per la dimostrazione di tale presupposto è possibile avvalersi di → **rapporti o impegni contrattuali** (Art. 5, comma 4) tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori che riportino le seguenti informazioni:

- **caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo dei sottoprodotti;**
- **condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.**

Scheda tecnica identificativa del sottoprodotto è uno strumento



La Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo riportava una nota interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti [febbraio 2007]

ecocamere



Condizioni di Sottoprodotto



c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.**

Il D.lgs. 152/06 definisce all'Art. 183, s) definisce "trattamento" come: operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

Non può essere prevista nessuna delle operazioni che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, operazioni che si rendano necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.

La Commissione Europea si è espressa con una Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti nel 2007:
- la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: **dopo la produzione, infatti, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc.** La stessa Commissione precisa, inoltre, **che alcune operazioni possono essere condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora da intermediari.**

Possiamo dedurre che i trattamenti da ricomprendere nella normale pratica industriale siano trattamenti / interventi che non vadano a modificare le caratteristiche merceologiche ed ambientali del residuo, ed ancora, possano essere trattamenti ed interventi posti anche su quanto di vuole sostituire (materia prima).

Sono necessarie le informazioni relative ai trattamenti necessari per rendere fattibile l'utilizzo.

ecocamere



Condizioni di Sottoprodotto

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sulla base delle informazioni rese sulle caratteristiche del residuo **deve essere cercata la conformità tecnica** rispetto all'impiego pensato in assenza e in presenza di norme di settore.

Possiamo affermare che:

- * Il contenuto di un **prodotto** è chiaro, determinato e controllato;
- * La composizione di un **rifiuto** è molto più incerta, spesso la presenza di sostanze e preparati possono portare a reazioni che non sempre ci sono di immediata conoscenza.

ecocamere



OGGETTO

Il Regolamento

definisce → alcune modalità con le quali si può dimostrare che un residuo, prodotto in un determinato ciclo produttivo, è un sottoprodotto e non un rifiuto, in quanto sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del D.lgs. 152/06.

che cosa non è → non innova la disciplina generale del settore, non fornisce un elenco di materiali che possono considerarsi sottoprodotti, né un elenco di trattamenti possibili.

che cosa è → uno strumento messo a disposizione di enti/imprese interessati a qualificare il loro residuo come sottoprodotto, ma anche agli organi di controllo /amministrazioni per verificarne la sussistenza dei requisiti.

contiene →

1) alcune regole generali che consentono di dimostrare che il residuo è destinato ad utilizzo certo e diretto, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e viene gestito correttamente nelle fasi di deposito e di movimentazione.

2) alcuni adempimenti di natura formale, quali l'iscrizione da parte del produttore e dell'utilizzatore in un apposito elenco pubblico e la tenuta ed esibizione, a richiesta dell'autorità di controllo, della documentazione prevista dal regolamento stesso.

3) riporta nell'allegato 1 l'elencazione di alcuni residui di produzione (biomasse residuali destinate alla produzione energetica) che, nel rispetto delle condizioni indicate dal Regolamento, possono essere qualificati come sottoprodotti. Per ciascuno di questi indica: le norme che ne regolamentano l'utilizzo e le operazioni e attività che possono essere considerate normale pratica industriale.

Art.1 DM 264/2016

ecocamere



DEFINIZIONI



Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno considerate anche le definizioni contenute nel DM stesso ->

- a) **prodotto:** ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- b) **residuo di produzione (di seguito "residuo"):** ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- c) **sottoprodotto:** un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.

Art.2 DM 264/2016

ecocamere



AMBITO DI APPLICAZIONE



Il **regolamento si rivolge** a tutti i **settori produttivi** da cui si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, quindi **non solo ai settori interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1 (biomasse)**.

Il **provvedimento NON si applica:**

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016 [tra cui gli sfalci, patate... art. 185 c.1 lett. f)]
- ai residui derivanti da attività di consumo (quindi da attività diverse dalla produzione)

Restano **ferme le disposizioni specifiche** adottate per la gestione di specifiche tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo.

Art.3 DM 264/2016

ecocamere



PRINCIPI GENERALI

I **requisiti e le condizioni richiesti per escludere** un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti

Art.1, comma 2 DM 264/2016

✓ **sono valutati ed accertati** alla luce del complesso delle circostanze ****

✓ **devono essere soddisfatti** in tutte le fasi della gestione dei rifiuti, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.

La documentazione predisposta a supporto della certezza dell'utilizzo **deve essere conservata per 3 anni e resa disponibile all'autorità di controllo.**

Art.4, comma 4 DM 264/2016

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

Art.5, comma 1 DM 264/2016

ecocamere



Scopo del decreto

Circ. MinAmb 30/5/2017
per l'applicazione
del DM 264/2016

Paragrafo 2 e 3
Allegato tec. giuridico

Effetti giuridici

- le modalità di prova **non sono esclusive**
- è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere **i mezzi di prova** in autonomia, nonché **la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti con ogni mezzo**, anche mantenendo sistemi e procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto (organizzazione) ° ° ° ° °
- è escluso che l'utilizzazione degli strumenti disciplinati dal decreto possa in alcun modo essere considerata **condizione necessaria** per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti.

Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Come esplicitamente previsto rimane inalterata la possibilità di utilizzare mezzi e modalità di prova diverse da quelli indicati.

Il decreto è **vincolante** dove contiene elementi di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni normative vigenti, nonché quando prevede specifiche norme di settore.

ecocamere



Strumenti / Elementi caratterizzanti

Schede tecniche

Contratti

Deposito Intermedio

Dichiarazione di Conformità

Trasporto

Modello Organizzativo

Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it

DM 264/2016

ecocamere



ASPETTATIVE

- Quadro normativo
- Percorso avviato, quindi verifica delle condizioni normative/tecniche
- Supporto alla compilazione alla documentazione prevista dalla normativa
- Difficile collocazione come utilizzo

CONSIDERAZIONI FINALI

- La ricerca dell'attività che funge da UTILIZZATORE
- FASI DI MOVIMENTAZIONE e DEPOSITO spesso rappresentano un limite

Il sottoprodotto quale strumento che favorisce le pratiche di simbiosi industriale

Possano essere adottate misure per stabilire **criteri qualitativi o quantitativi** da soddisfare affinché **specifiche tipologie di sostanze o oggetti** siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e dalla salute umana, **favorendo l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.**

ecocamere



 **ecocerved**

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamera.it

27/11/2024